



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

COORDINAMENTO AFFARI GENERALI
UFFICIO STATUTO, REGOLAMENTI ED ELEZIONI

IL RETTORE

VISTO la Legge 19 ottobre 1999, n. 370;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO lo Statuto di Ateneo, ed in particolare l'art. 34;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il D.R. n. 252 del 25 marzo 2015 con il quale è stato emanato il Regolamento di funzionamento delle Commissioni paritetiche docenti-studenti;
VISTA la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 20 giugno 2018;
VISTA la conforme delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 27 giugno 2018;

DECRETA

Art. 1 – E' emanato il "Regolamento di funzionamento delle Commissioni paritetiche docenti-studenti", il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante (Allegato A), che annulla e sostituisce il Regolamento emanato con D.R. n. 252 del 25 marzo 2015.

Art. 2 – Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore a decorrere dalla data del presente provvedimento.

IL RETTORE
Prof. Gianmaria PALMIERI

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)



Regolamento di funzionamento delle Commissioni paritetiche docenti-studenti

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina organizzazione e funzionamento delle Commissioni paritetiche docenti-studenti (di seguito denominate Commissioni/Commissione), nell'ambito dell'autonomia e dei limiti definiti dalle norme di Ateneo.

Art. 2

Costituzione e composizione delle Commissioni paritetiche docenti-studenti e nomina del Presidente

1. In ciascun Dipartimento è istituita, senza maggiori oneri a carico dell'Ateneo, una Commissione paritetica docenti-studenti.
2. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti sono composte da una rappresentanza paritetica di docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento e di studenti iscritti ai diversi corsi di studi attivati dal Dipartimento, eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale di Ateneo.
3. Il numero dei componenti della Commissione è stabilito dal regolamento di ciascun Dipartimento e deve garantire la adeguata rappresentanza in seno alla commissione di tutti i percorsi formativi attivi nel Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento nomina il Presidente della Commissione tra i docenti designati.
4. La partecipazione alla Commissione paritetica è incompatibile con l'incarico di Presidente di corso di studio o di componente della Unità di gestione della qualità o di gruppo di Riesame (studenti e docenti).
5. La Commissione è presieduta dal Presidente, che ha il potere di convocarla e di stabilirne l'ordine del giorno. In caso di indisponibilità, il Presidente potrà delegare un altro componente docente a presiedere la seduta.

Art. 3

Funzioni del Segretario

1. Il Segretario è designato dal Presidente tra i docenti componenti della Commissione e decade dal suo ruolo con il Presidente stesso.
2. Il Segretario:
 - a) redige i verbali delle sedute;
 - b) coadiuva il Presidente nell'esercizio di tutte le attività organizzative necessarie per il funzionamento ottimale della Commissione.



Art. 4

Rinnovo della Commissione paritetica docenti-studenti

1. I componenti della Commissione rimangono in carica due anni. Al fine di garantire la continuità dei lavori della Commissione, alla scadenza del mandato, su delibera del Consiglio di Dipartimento, uno o più dei docenti designati può essere rinnovato, per uno o per due anni; con le stesse modalità può essere deciso il rinnovo del Presidente, per almeno un anno e sino a quattro anni. In via eccezionale e al fine di garantire la continuità, i membri della componente studentesca possono essere rinnovati con le medesime modalità, ma per un solo anno.

Art. 5

Compiti della Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - esprime parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche (ex art. 6, comma 5, Legge n. 370/99);
 - svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato (ex art. 2, comma 2, punto g, Legge 240/10);
 - dà un contributo nell'individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività suddette (ex art. 2, comma 2, punto g, Legge n. 240/2010);
 - formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studio (ex art. 2, comma 2, punto g, Legge n. 240/2010);
 - redige una relazione annuale, articolata per ciascun corso di studi, che prende in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli corso di studi;
 - formula proposte di miglioramento sui vari aspetti della offerta formativa;
 - dà un contributo alle attività di valutazione nel sistema di assicurazione della qualità dell'Ateneo nel rispetto delle indicazioni operative indicate nella documentazione prodotta dalla Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario;
2. Le Commissioni hanno accesso a tutti i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dei loro compiti e sono tenute a svolgere la loro attività in accordo con le linee guida emesse dal Presidio della Qualità di Ateneo;
3. Le Commissioni esprimono le loro valutazioni e formulano le loro proposte comunicandole al Nucleo di valutazione, al Presidio della Qualità di Ateneo e al Direttore del dipartimento, che ne trasmette i risultati al Presidente del corso di laurea. La Relazione annuale deve esser presentata entro le scadenze previste dal Presidio della Qualità di Ateneo.



Art. 6

Modalità di convocazione della Commissione paritetica docenti-studenti

1. Il Presidente convoca la Commissione paritetica ogni qual volta ne ravvisi la necessità, e comunque almeno tre volte l'anno, ovvero su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta. All'inizio di ogni anno accademico la Commissione stabilisce un calendario orientativo delle sedute.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della seduta e dell'ordine del giorno, deve essere comunicato ai componenti, mediante invio di posta elettronica, all'indirizzo mail istituzionale. I componenti la Commissione devono essere adeguatamente informati circa le materie oggetto di delibera.
3. La convocazione deve essere inviata almeno sette giorni prima della seduta, che possono essere ridotti a tre in caso di convocazione d'urgenza.

Art. 7

Validità delle sedute e votazione

1. Le sedute, presiedute dal Presidente, sono regolarmente costituite quando vi partecipa la maggioranza assoluta dei membri della Commissione stessa e di entrambe le componenti.
2. Le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengano il voto favorevole della maggioranza semplice ove non diversamente previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente. La maggioranza semplice è data dalla metà più uno dei votanti, esclusi gli astenuti. La maggioranza assoluta è data dalla metà più uno dei componenti la Commissione. Qualora nelle votazioni si raggiunga la parità, il voto del presidente vale doppio.
3. Laddove sussistano validi motivi funzionali, su proposta del Presidente, la Commissione può operativamente articolarsi in sottocommissioni.

Art. 8

Verballi

1. Delle adunanze deve essere redatto un verbale che, approvato nella stessa seduta e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è depositato agli atti del Dipartimento cui la Commissione afferisce. I verbali della Commissione sono pubblici e sono inseriti nel sito web del Dipartimento.
2. Ogni componente può chiedere che il proprio intervento sia integralmente riportato nel verbale. In tal caso fornirà il testo scritto al verbalizzante entro il termine della seduta.
3. Le valutazioni e le proposte formulate, nonché la relazione annuale, sono allegate al verbale della seduta in cui sono approvate e trasmesse a cura del Presidente della Commissione al Direttore del Dipartimento, che ne curerà la trasmissione ai Consigli di corso di studi interessati ed al Presidio della Qualità di Ateneo, che ne curerà la trasmissione al Nucleo di Valutazione.



Art. 9
Sedute telematiche

1. Le riunioni della Commissione possono anche avvalersi di strumenti telematici, nei casi in cui il Presidente ne ravvisi l'opportunità, assicurando comunque la contemporaneità della partecipazione dei componenti della Commissione. Del carattere telematico della seduta deve essere data notizia nel verbale.

Art. 10
Disposizioni generali

1. L'attività svolta dai componenti delle Commissioni può essere rendicontata dai docenti come "Partecipazione ad attività istituzionali".
2. I riferimenti del presente regolamento allo statuto dell'Università degli studi del Molise, s'intendono rivolti alla fonte normativa e non al particolare atto normativo, a mezzo di rinvio recettizio, sicché ogni modifica del suddetto statuto costituisce integrazione automatica del presente regolamento.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si osservano le altre norme giuridiche applicabili e i principi generali dell'ordinamento universitario.



